


ASSEMBLEA DEI CONSIGLI PROVINCIALI SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

ROMA 20 E 21 MAGGIO 2016

RELATORE:
STEFANO SASSARA

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

IL CONTRIBUTO ORDINARIO DI ISCRIZIONE

- ❑ Il contributo ordinario di iscrizione all'albo è obbligatorio e annuale (art. 3, art. 4);
- ❑ È determinato dal Consiglio Nazionale su proposta del CPO.
- ❑ Il valore è contenuto «nei limiti strettamente necessari a coprire le spese» di funzionamento del Consiglio.
- ❑ La proposta di adeguamento dei contributi (in aumento o in diminuzione) deve essere deliberata dal CPO, sentito il parere dei Revisori e inoltrata al CNO entro il 31 ottobre (articolo 7, comma 2)
- ❑ La riserva non può incrementarsi di anno in anno, ma deve essere spesa e se ciò risulta impossibile, il CPO deve diminuire le quote.

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

IL CONTRIBUTO ORDINARIO DI ISCRIZIONE

La richiesta di adeguamento delle quote deve contenere:

- I riferimenti della delibera assunta dal Consiglio Provinciale;
- l'importo della quota di competenza del CPO vigente prima della richiesta dell'adeguamento;
- l'importo della quota di competenza del CPO di cui si chiede l'approvazione e l'anno da cui decorrerà;
- il numero degli iscritti all'Albo;
- i motivi della proposta di adeguamento.

Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale, si dovrà allegare:

- copia del bilancio di previsione relativo all'anno per il quale si propone l'adeguamento del contributo;
- relazione al bilancio di cui sopra.

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

IL CONTRIBUTO ORDINARIO

- ❑ La quota di iscrizione è dovuta per tutto il periodo di iscrizione all'albo (art. 9);
- ❑ La sospensione dell'iscritto comporta comunque l'obbligo di corrispondere la quota (art. 12);
- ❑ La cancellazione o la radiazione comportano la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data del provvedimento definitivo (art. 10).

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

QUOTE PRATICANTI

- ❑ Sono determinate dal Consiglio Nazionale su proposta del CPO;
- ❑ La proposta di adeguamento dei contributi (in aumento o in diminuzione) deve essere deliberata dal CPO, sentito il parere dei Revisori e inoltrata al CNO;
- ❑ Può essere stabilita una quota *una tantum*;
- ❑ Il contributo ordinario è unico e deve essere frazionato in 3 semestri, anche per consentire la suddivisione fra più Consigli in caso di passaggio di iscrizione da un CPO ad un altro.

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI XXX

DELIBERA N. xx DEL 21 Maggio 2016

“Adeguamento una tantum e quota di iscrizione al registro dei praticanti”.

Il Consiglio Provinciale di xxxx dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro:

- visto l'art. 14, comma 1, lettera h), e l'art. 23, comma 1, lettera c), della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- visto l'art. 22, comma 1, del Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014 e modificato con delibera n. 201 del 26 novembre 2015;
- vista l'opportunità di adeguare la misura dei contributi dovuti dai praticanti per l'iscrizione al registro dei praticanti di questo Consiglio Provinciale;
- sentita la relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti, all'unanimità dei presenti,

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

DELIBERA

che la nuova misura dei contributi di iscrizione al registro dei praticanti di questo Consiglio Provinciale è così articolata:

- Contributo una tantum euro 80,00;
- Contributo unico euro 120,00.

xxxxx, 21 Maggio 2016

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

- ❑ Il contributo deve essere versato, in un'unica soluzione entro il 16 febbraio dell'anno di competenza (art. 14);
- ❑ La riscossione avviene di norma tramite modello F24, previa convenzione sottoscritta tra il CNO e l'Agenzia delle Entrate (art. 13);
- ❑ La convenzione per la riscossione prevede un compenso forfettario a favore dell'Agenzia delle Entrate. La quota a carico del CPO deve essere rimborsata al Consiglio Nazionale, previa quantificazione e richiesta da parte di quest'ultimo.

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

- Il primo anno di riscossione tramite F24, la scadenza è prorogata al 16 marzo (art. 14);
- Decorso il termine di pagamento, il Consiglio Provinciale attiva tutte le azioni necessarie per il recupero della quota di competenza dello stesso e del Consiglio Nazionale (art. 17).
- Il Tesoriere sollecita immediatamente tramite PEC

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI


TRASMISSIONI ELENCHI (Art. 19 – reg. risc. Quote)

- ❑ Entro il 30 settembre il Consiglio Nazionale comunica ai Consigli Provinciali la situazione delle morosità contributive e per i Consigli Provinciali che riscuotono con l'utilizzo del modello F24, l'elenco dei Consulenti del Lavoro morosi al 30 giugno.
- ❑ Entro il 31 luglio i Consigli Provinciali che riscuotono i contributi con mezzi diversi dal modello F24 devono comunicare al Consiglio Nazionale l'elenco degli iscritti morosi al 30 giugno.
- ❑ Nel caso di non corrispondenza delle quote complessivamente trasmesse e quelle dovute sulla base degli elenchi di cui ai precedenti commi i Consigli Provinciali dovranno inviare al Consiglio Nazionale un dettagliato resoconto sulle cause della discordanza.

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

CANCELLAZIONI E SOSPENSIONI

- La delibera di cancellazione produce effetti dalla data della domanda del cdl.
- In alternativa la delibera può far retroagire gli effetti al massimo di 30 giorni.

Domanda presentata il 3/2/16  cancellazione 4/1/16
quota 2016 totale

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

MESSA IN MORA - AZIONE DISCIPLINARE

- ❑ Decorsi 60 giorni dal termine di pagamento, l'iscritto è automaticamente messo in mora, senza ulteriori avvisi o notifiche (art. 15);
- ❑ Trascorsi 12 mesi, il Consiglio Provinciale (su istanza del Tesoriere) dovrà promuovere l'azione disciplinare dinanzi il Consiglio di Disciplina Territoriale, che, ricorrendone i presupposti, adotterà la sanzione della sospensione a tempo indeterminato (art. 16);

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

MOROSITA'

- Non si effettua alcuna distinzione per la morosità parziale;
- I 12 mesi decorrono dal primo gennaio dell'anno di competenza di esigibilità della quota (art. 16);
- Lo *status* di sospensione cessa con il pagamento della quota, della penale e delle spese di recupero (art. 16).

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA

- Dalla data della messa in mora, è dovuta dall'iscritto una penale pari al 5% del contributo non pagato (art. 15);
- Trascorsi 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento, la penale dovuta dall'iscritto è pari al 10% (art. 15);
- Sono dovute dall'iscritto inoltre tutte le somme sostenute per il recupero del credito. (art. 15).

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

CANCELLAZIONE PER MANCATO INTERESSE AL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE (morosità)

- ❑ Se la morosità dell'iscritto sospeso si protrae **oltre 5 anni**, il Consiglio Provinciale, previa **diffida ad adempiere**, delibera la cancellazione dell'iscritto dall'Albo (art. 10).
- ❑ La diffida dovrà essere trasmessa tramite lettera raccomandata o pec, con l'indicazione che **la mancanza di risposta**, sarà ritenuta **mancato interesse** al mantenimento dell'iscrizione (art. 10).

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

- ❑ La quota ha valore annuale = 1 gennaio – 31 dicembre;
- ❑ Termine ordinario di pagamento = 16 febbraio;
- ❑ Dal 18 (o 19) aprile decorre la penale del 5%;
- ❑ Dal 18 (o 19) aprile dell'anno successivo penale del 10 %;
- ❑ Dal 1° gennaio dell'anno successivo la morosità è fattispecie disciplinare;
- ❑ Dal 1° gennaio del sesto anno si può procedere a cancellazione previa diffida;

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

La morosità reiterata e la cancellazione

- ❑ Cancellazione e non radiazione;
- ❑ Atto amministrativo non provvedimento disciplinare;
- ❑ Il CPO con delibera prende atto che il cdl avendo protratto la morosità per oltre 5 anni e non avendo dato alcun seguito ai solleciti, non ha più alcun interesse a mantenere la propria iscrizione e ne delibera la cancellazione.

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

ELIMINAZIONE DEI CREDITI E DEI DEBITI

Articolo 12, comma 3 – REG. CONT. CPO

I crediti sono ridotti o eliminati dopo che sono stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione, salvo che il costo per tale esperimento non superi l'importo da recuperare.

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

IRRECUPERABILITA' DEL CREDITO

- ❑ Il Consiglio Provinciale dovrà far pervenire al CNO apposita delibera indicando i motivi e le ragioni della non recuperabilità del credito

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

CREDITO DIFFICILMENTE RECUPERABILE

Il CPO accerta che il CdL:

- Non possiede beni immobili (conservatoria RR.II.)
- Non possiede beni mobili registrati (PRA)
- Non possiede altre fonti di reddito (Ag. Entrate)
- Il cambio di residenza non è motivo sufficiente

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI XXX

DELIBERA N. xx DEL 21 Maggio 2016

“Inesigibilità quote CdL Nome Cognome”.

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di xxxx:

- visto l'art. 14, comma 1, lettera h);
 - visto l'art. 21, comma 1, del Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014 e modificato con delibera n. 201 del 26 novembre 2015;
 - con riferimento alle posizioni del signor Nome Cognome, moroso della quote di iscrizione per l'anno 2015;
 - Preso atto che il signor Cognome Nome è deceduto il 10 dicembre 2015;
 - Che in base agli accertamenti esperiti dal Tesoriere risulta la imperseguibilità degli eredi;
 - Sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti,
- all'unanimità dei presenti,

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

DELIBERA

L'inesigibilità della quota dovuta dal signor Nome Cognome per l'anno 2015 pari ad € 330,00 (di cui € *** di competenza del Consiglio Nazionale).

Dispone la trasmissione di copia della presente delibera al Consiglio Nazionale per le determinazioni conseguenti.

xxxxx, 21 Maggio 2016

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI XXX

DELIBERA N. xx DEL 21 Maggio 2016

“Misura dei diritti di segreteria”.

Il Consiglio Provinciale di xxxx dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro:

- visto l'art. 14, comma 1, lettera h), e l'art. 23, comma 1, lettera c), della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- Visto il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni di certificazione dei contratti
- sentita la relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti,
all'unanimità dei presenti,

SESSIONE INFORMATIVA PER TESORIERI

DELIBERA

che i diritti di segreteria per la Commissione di Certificazione Contratti, a decorrere dal 1° maggio 2016 saranno i seguenti:

- Certificazione contratti di lavoro euro 250,00
- Associazione in partecipazione euro 250,00;
- Rinunce e transazioni euro 200,00;
- Arbitrato euro 300,00;
- Appalto euro 400,00.

xxxx, 21 Maggio 2016

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE